

Privacy e misure minime: un malinteso rinvio

L'uso di dati personali è attività che può provocare danni ingiusti.

Ogni dato personale deve quindi essere maneggiato in modo attento, consapevole e informando puntualmente del trattamento gli interessati, vale a dire coloro cui i dati personali fanno riferimento.

Questo principio giuridico, particolarmente significativo, è stato sancito dall'entrata in vigore del decreto legislativo 196/2003 [www.privacyquality.com/d/nor_codiceprivacy.pdf], cui fa costantemente riferimento questo breve articolo.

A sua volta il decreto legislativo citato è stato promulgato in adempimento d'una direttiva europea che detta le regole che riguardano il trattamento dei dati personali.

Questo decreto si è reso necessario perché la direttiva comunitaria chiedeva l'emanazione di regole *nuove e precise* in materia di comunicazioni elettroniche.

Ogni paese dell'Unione Europea ha scritto una legge analoga, e ogni paese industrializzato ha prodotto analoga normativa.

Peraltro termini come *trattamento*, *interessato*, *titolare*, *dati personali*, che in prima battuta appaiono quasi generici e colloquiali, sono utilizzati nel decreto in modo molto specifico, per cui, prima di fornire un quadro sintetico di come e quando dovranno essere applicate le cosiddette "Misure Minime di Sicurezza" è bene riprenderne l'esatta nozione.

Per il decreto legislativo è *trattamento* qualsiasi operazione *con* e *sui* dati personali; *titolare* è il soggetto giuridicamente responsabile per il trattamento; *interessato* è la persona cui sono riferiti i dati personali.

Per questo chi utilizza *dati personali* per scopi non strettamente personali deve obbligatoriamente seguire regole di condotta che impediscano usi illeciti degli stessi, o danni agli *interessati*.

Sono queste le Misure Minime di Sicurezza che deve adottare ciascun *titolare* che, ad esempio, custodisce *dati personali* nell'ambito dei *trattamenti* (per usare la terminologia del decreto legislativo) che compie con caratteristiche e modalità professionali.

Dopo diverse proroghe [www.privacyquality.com/d/doc_tabella_scadenze_310306.pdf] di varia natura, entro il 31 marzo 2006 ciascun "soggetto giuridicamente responsabile per operazioni di trattamento di dati personali", e cioè il *titolare*, dovrà applicare anche tutte le misure di sicurezza che sono disposte:

- dall'art. 34 per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, e
- dall'art. 35 per i trattamenti che sono effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Queste misure di sicurezza dovranno essere applicate tenendo presenti le modalità prescritte dal Disciplinare Tecnico [www.privacyquality.com/d/nor_allegatob.pdf] (cfr. all. B del d.lg.) che, ad integrazione degli articoli del decreto legislativo, precisa quali sono alcune delle *concrete modalità raccomandate* per la protezione dei dati personali.

Vediamo un esempio.

L'art. 34 nella lettera a) prescrive di adottare un sistema di *autenticazione informatica*.

Il citato Allegato B, nelle regole dalla 1° alla 11°, prescrive di distinguere:

- profili di autorizzazione informatica a seconda delle operazioni consentite (*trattamento*),
- usando chiavi di accesso e codici di identificazione personali (*autenticazione*)
- distinti per ogni utente (*incaricato*)

Sia l'applicazione di queste Misure di Sicurezza sia la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza devono essere realizzate entro il 31 marzo 2006 vista la proroga decisa dalla l. 51 del 23 febbraio 2006: non farle, in costanza di trattamenti di dati sensibili effettuati con strumenti elettronici, diviene anche *violazione della norma penale* dell'art 169, dello stesso decreto legislativo.

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

Nel decreto, tuttavia, viene previsto un meccanismo di applicazione delle misure di sicurezza a “tappe”, delineato nell’art. 180.

E’ consentito posporre al 30 giugno 2006 l’applicazione di quelle misure che posseggono tutte le seguenti caratteristiche:

- misure che non erano previste dal d.p.r. 318/99;
- misure che non sono applicabili per obiettive ragioni tecniche (ad esempio perché incompatibili tecnicamente con gli strumenti elettronici che vengono utilizzati dal titolare).

Tuttavia perché questa proroga sia legalmente valida è necessario che il titolare valuti concretamente:

- quali misure sono applicabili;
- quali misure invece, per obiettive e documentabili ragioni tecniche, non possono essere immediatamente applicate;
- quali misure, in sostituzione delle “non applicabili” saranno adottate per ridurre i rischi emergenti.

Come prescritto dall’art. 180 **questa valutazione deve risultare da un documento avente data certa e redatto entro il 31 marzo 2006** [www.privacyquality.com/d/doc_dilazionemm_ragionato_310306.pdf], **ma la proroga al 30 Giugno riguarda ESCLUSIVAMENTE l’attuazione delle misure, NON la redazione del documento.**

Riassumendo, il titolare, per redigere a data certa il documento menzionato e posporre l’applicazione di alcune Misure minime di sicurezza [www.privacyquality.com/d/doc_dilazionemm_sintetico_310306.pdf] dovrà:

- conoscere quali *misure di sicurezza* sono state introdotte con il decreto legislativo 196/2003,
- quali sono le *misure minime di sicurezza* prescritte dal d.lgs. 196/2003 all’art. 34 che riguarda specificamente i trattamenti effettuati con strumenti elettronici,
- quali sono le modalità imposte dall’Allegato B del decreto legislativo.

Al tempo stesso è opportuno ricordare che la mancata adozione delle Misure Minime di Sicurezza comporta un reato punito con l’arresto sino a 2 anni o con un’ammenda da diecimila a cinquantamila euro (art. 169 del d.lg. 196/2003).

Bologna, Marzo 2006.

Privacy Quality, Furio Neri, Marco Pitrolo (www.privacyquality.com)